

El siguiente estudio, realizado por Nicola Fiorita, lleva por título “L’insegnamento della religione nella scuola pubblica: l’esperienza italiana” (pp. 351 a 389). El autor realiza un profundo y crítico análisis de la situación de la enseñanza de la asignatura de religión en la escuela pública, derivada de la normativa acordada entre el Estado italiano y las confesiones religiosas. Destaca el papel de la enseñanza de la religión católica frente al resto de las confesiones con acuerdos y, por último, estudia uno de los temas controvertidos desde el punto de vista judicial: el estatuto jurídico de los profesores de religión católica referente a su nombramiento y destitución.

El volumen concluye con la aportación decimoquinta de Ana M. Jara Gómez titulada: “La experiencia interreligiosa en las repúblicas de la antigua Yugoslavia” (pp. 391 a 417). En esta contribución la autora se plantea el difícil objetivo de explicar la experiencia interreligiosa en los Balcanes en relación con los conflictos bélicos. Señala que las religiones han resultado decisivas para la formación de las identidades nacionales modernas en la zona, llegando a afirmar que para los pueblos yugoslavos, la religión no es tanto un ámbito de la conciencia privada, como de identidad pública. Destaca y analiza el papel de las religiones en la consolidación de las ideas nacionales balcánicas. Centra su estudio en Bosnia-Herzegovina, que es el lugar donde realmente las confesiones se ven actualmente obligadas a coexistir. En las demás repúblicas son, casi por completo, religiosamente uniformes, excepto el caso de Kosovo que analiza de forma específica.

Para concluir, podemos afirmar que el libro que comentamos constituye, sin duda, una importante aportación en el estudio del multiculturalismo, de los problemas que suscita en las sociedades actuales y de las formas de gestionar sus posibles soluciones. Sin embargo, desde una perspectiva formal hubiera sido deseable que el volumen comenzara con un prólogo, que la forma de citar fuera homogénea, que las contribuciones estuvieran precedidas de un índice y se hubiera señalado, en todos los casos, la procedencia del autor.

ROSA M^a RAMÍREZ NAVALÓN

F) DERECHO DE FAMILIA

MADERA, Adelaide, *Lo scioglimento del matrimonio negli ordinamenti confessionali*, Giuffrè Editore, Milano 2015, 400 pp.

Nelle moderne democrazie occidentali assistiamo alla continua crescita di un pluralismo religioso che si accompagna a pressanti rivendicazioni identitarie, in un contesto di diffusa secolarizzazione che, peraltro, non vede la nascita di una singola e coesa identità secolare ma tende, a sua volta, a frammentarsi in diverse identità. Si crea così un difficile rapporto non solo tra diritto secolare e diritti religiosi, ma anche all’interno di ciascuno di questi ambiti. In questa mobile e frammentata situazione risulta cruciale la disciplina dell’istituto del matrimonio, in ordine alla quale si produce una tensione fra la libertà individuale e regole della confessione di appartenenza, con una contrapposizione tra specifiche identità comunitarie e diritti fondamentali dell’uomo, di fronte alla quale lo Stato non riesce ad offrire una effettiva alternativa secolare. I modelli a cui lo Stato cerca di ispirarsi rivelano infatti i loro intrinseci limiti: sia l’approccio ordinamentale “universalista”, che tenta una difficile sovrapposizione delle categorie giuridiche proprie del diritto secolare con quelle del diritto religioso, sia l’indirizzo “relativista culturale”, che accoglie, sulla base della

testimonianza di esperti, una specifica lettura del diritto confessionale. Il matrimonio si trova pertanto non solo al crocevia di un reciproco gioco di influssi fra diritto statale e diritti confessionali, ma “al centro di una più complessa dinamica che coinvolge individuo, comunità di appartenenza e poteri esterni (religiosi e secolari), ove gli stessi diritti religiosi non sono esenti dal subire la reciproca influenza, così come “trapianti e scambi”” che testimoniano un infinito dialogo fra civiltà, culture e religioni diverse. In questo contesto è indubbiamente di grande interesse lo studio comparato della legislazione matrimoniale adottata dalle tre religioni monoteistiche rivelate (cristiana, ebraica, islamica), che attribuiscono al matrimonio un valore molto significativo con riguardo alla natura, all'essenza e ai fini di esso e che hanno esercitato per lungo tempo molteplici influenze sul diritto secolare. Nell'ambito del matrimonio assume poi particolare importanza il regime dello scioglimento del vincolo coniugale, della “libertà in uscita” che i vari ordinamenti prevedono e circondano di una serie di prescrizioni e regole dirette a tutelare le delicate situazioni umane, spesso in contrapposizione, che si verificano in questo momento cruciale della vita delle persone.

È, in particolare, questo regime dello scioglimento del matrimonio che costituisce oggetto dell'ampia monografia che stiamo recensendo, frutto di un impegnativo lavoro di studio e di ricerca di una giovane studiosa dell'Università di Messina. La trattazione presenta all'inizio due capitoli introduttivi, l'uno di carattere più generale, nel quale si mettono a confronto i vari modelli che tendono ad essere adottati dalle moderne società occidentali, ed un secondo più specificamente dedicato ai profili di comparazione dei sistemi giuridici di ispirazione confessionale e tra questi e i diritti secolari. Poi si entra nel vivo della tematica con tre ampi capitoli dedicati allo scioglimento del matrimonio nei tre ordinamenti giuridici delle religioni monoteiste: cristiano, ebraico ed islamico.

L'illustrazione dello scioglimento del matrimonio nell'ordinamento canonico potrebbe a prima vista sembrare molto riduttiva, perché, come è noto, il modello di matrimonio professato dalla Chiesa cattolica è fortemente ancorato al principio dell'indissolubilità, considerato quale principio di diritto naturale (e pertanto riconducibile al disegno originario della creazione voluto dal Signore) che il legislatore umano non può cambiare o disattendere. Le ipotesi di scioglimento che pure vengono previste (dispensa per matrimonio non consumato e scioglimento in favore della fede) assumono pertanto carattere eccezionale e riguardano matrimoni che si pongono ai margini della vita della comunità ecclesiale. Ma l'autrice non si limita ad illustrare queste ipotesi di scioglimento, così come previste nella legislazione e nella prassi canonistica, ma cerca di metterle in luce le potenzialità e gli sviluppi che esse possono avere, soprattutto alla luce del modello personalistico del matrimonio che ha ormai prevalso sul tradizionale modello contrattualistico. Non solo, ma l'autrice va oltre e prende in considerazione alcuni motivi di nullità che stanno emergendo con sempre maggior forza nell'esperienza giuridica canonica e che tendono a perdere le loro caratteristiche di motivi di invalidità originaria per “scivolare” in ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale. Ciò tende a verificarsi per la nullità dovuta alla mancanza di fede o di consapevolezza nei confronti del sacramento, per le incapacità di natura psichica, per un allargamento delle ipotesi di simulazione che vengono ad abbracciare il cosiddetto *bonum coniugum*, rispetto al quale si rischia di sostituire questo elemento “come frutto del progetto divino con le aspirazioni individuali dei coniugi”, con il risultato di ampliare “le ipotesi non solo di simulazione del consenso e di incapacità ma pure di dolo e sminuendo inevitabilmente la portata del principio di indissolubilità”. Emerge insomma “una riduzione della consapevolezza della distinzione tra nullità e divorzio e fra incapacità e incompatibilità” e si fa “sottilissimo il filo divisorio fra l'indagine sulla validità del con-

senso e pericolose forme di apprezzamento che si estendono all'adempimento concreto dell'impegno matrimoniale". Interessante è anche il riferimento a soluzioni pastorali che compensano la rigidità del principio dell'indissolubilità, dando vita a "traiettorie parallele" rispetto alle ipotesi di scioglimento. E' così affrontato il problema (attualmente oggetto di grande attenzione, tanto più in concomitanza dell'assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata a queste tematiche) della situazione dei divorziati risposati civilmente (o, più in generale, di coloro che vivono in situazioni matrimoniali irregolari), con particolare riferimento alla possibilità di queste persone di accedere al sacramento dell'eucaristia. L'argomento viene più ampiamente ripreso anche in un *excursus* posto in appendice al volume, dove l'autrice si dimostra ben consapevole che la Chiesa debba farsi portatrice di un messaggio di misericordia e debba essere percepita e vissuta come comunità inclusiva ed accogliente per tutti i suoi membri. Ma l'ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati implicherebbe "non solo uno 'scandalo' per la comunità (con ricadute sia sul sacramento dell'eucaristia sia sull'indissolubilità matrimoniale), ma pure la concessione di una falsa misericordia". L'esclusione sacramentale non va per altro intesa "nel suo carattere meramente punitivo", quasi si trattasse di una "condanna". Occorre invece riscoprire "il senso positivo delle limitazioni cui è soggetta la partecipazione alla vita ecclesiale, in conseguenza di uno *status* in contraddizione oggettiva (indipendentemente dall'imputabilità soggettiva) con la verità del principio dell'indissolubilità".

Passando all'esame del regime di scioglimento del matrimonio nel diritto ebraico (e la stessa sensazione si avvertirà anche a proposito del diritto islamico), ci si accorge subito della maggiore complessità e frammentarietà che esso presenta rispetto al diritto canonico. Anche in quest'ultimo diritto si registrano interpretazioni, orientamenti, applicazioni che presentano divergenze al loro interno, ma sempre nell'ambito di un quadro unitario di riferimento e fortemente ancorato ad alcuni principi fondamentali ritenuti universalmente validi ed operanti. In questi altri diritti manca invece un riferimento veramente condiviso e da tutti riconosciuto, con la conseguenza di una grande frammentarietà del regime delineato dalle diverse scuole e nei diversi contesti politici e sociali. Questo non impedisce all'autrice (e bisogna dargliene atto) di muoversi in questo quadro variegato e complesso con notevole padronanza della materia, riuscendo ad individuare i molteplici aspetti di questa normativa e ad inserirli nelle più significative linee di tendenza che vanno, talora faticosamente, affermandosi. Essa sottolinea per prima cosa la diversità di modelli di divorzio conosciuti dal diritto ebraico, dovuti anche alla permeabilità di questo diritto agli influssi di altri diritti confessionali (non escluso quello derivante dalla tradizione europea cristiana). In effetti, "in esso si alternano il riconoscimento di un diritto individuale (soprattutto maschile) di 'uscita' dal matrimonio (concepito come una sorta di libera associazione), favorita da prassi indulgenti, inclini a discostarsi dalla perfezione del progetto divino, ed una *exit freedom* fortemente limitata dalla necessità del consenso di entrambi i coniugi o dalla ricorrenza di altri requisiti", quali l'inadempimento dell'obbligo dell'uomo al mantenimento della donna, la presenza di vizi fisici, il rifiuto di adempimento del debito coniugale. Va anche segnalata una crescente contrattualizzazione del regime matrimoniale, che porta, al momento delle nozze, a stipulare accordi in cui si prevedono specifiche condizioni economiche per l'esercizio di una eventuale "libertà in uscita". Non manca per altro di verificarsi, nei paesi in cui vi è una regolamentazione del matrimonio da parte dell'autorità secolare, una discrasia fra il diritto allo scioglimento del matrimonio previsto da tale regolamentazione (e il correlato recupero dello *status* libero) e la mancata corrispondenza del medesimo allo *status* nel diritto confessionale. Ciò si verifica anche nello Stato di Israele, al quale l'autrice dedica alcune interessanti considerazioni. Qui è

sempre molto forte il ruolo svolto dal diritto religioso, tanto che le Corti rabbiniche mantengono la giurisdizione sui matrimoni e sui divorzi, restando la giurisdizione dei tribunali civili circoscritta ad alcune questioni connesse, quali l'affidamento dei figli e la divisione dei beni. Ma le Corti religiose tendono ad estendere la loro giurisdizione anche su questi aspetti, accentuando talora lo scollamento tra diritto religioso e diritto civile, con conseguenze negative per la parte più vulnerabile del rapporto. Viene in tal modo, ad esempio, privilegiato quale genitore affidatario dei figli il coniuge che manifesti nel proprio stile di vita una maggiore ortodossia confessionale.

Nel diritto islamico è tuttora predominante la "statualizzazione" del diritto religioso. Anche le riforme legislative più "moderne" attuate in diverse nazioni non possono completamente discostarsi dai precetti contenuti nella legge religiosa. L'Islam continua così a mantenere una forma privata di divorzio, che si attua mediante il ripudio della donna da parte dell'uomo, talora ripetuto per tre volte, intervallate da periodi di "ritiro legale" della donna, durante i quali il ripudio può essere revocato. Negli Stati islamici moderni si assiste peraltro ad un processo di ridimensionamento della natura del ripudio quale atto di autonomia privata ed un suo crescente assoggettamento a forme di pubblica ratifica, con una maggiore valorizzazione dei diritti dell'individuo, in particolare della donna. Sempre più diffusa è così la tendenza ad incardinare l'atto di ripudio nell'ambito di una procedura giudiziaria o nel rispetto di una determinata forma, per garantire alla donna alcune misure minime di tutela. Anche se bisogna riconoscere che l'adozione di misure correttive non sempre giunge "a riequilibrare completamente la posizione dei coniugi, ma si limita, con misure di carattere paternalistico, a introdurre temperamenti nei confronti di abusi o di eccessive discriminazioni". L'Islam, com'è noto, ammette la poligamia, consentendo all'uomo di avere sino a quattro mogli, ma molti legislatori moderni hanno introdotto meccanismi volti a disincentivare e, all'occorrenza, reprimere tale prassi, con l'introduzione di misure di tutela sia verso la prima moglie (avverso il rischio che l'uomo contragga una unione poligamica a sua insaputa), sia verso le mogli successive, affinché siano consapevoli del carattere poligamico dell'unione. Spesso la poligamia viene proibita mediante pattuizione espressa contenuta nel contratto matrimoniale, consentendo alla donna di ottenere lo scioglimento del vincolo ove tale pattuizione sia disattesa. Ma l'autrice ritiene, ancora una volta, che vi sia pur sempre una resistenza a subordinare le decisioni maritali alla volontà della donna, riconoscendole soltanto il "diritto di uscita" e consentendo la poligamia in una pluralità di circostanze "giustificative" (quali la non procreazione di figli, una malattia incurabile della donna, una sua condanna a pena detentiva). "L'ottica androcentrica" continua ad essere palpabile anche allorché la notifica alla prima moglie viene prevista *ex post* e la celebrazione di nozze poligamiche viene normativamente riconosciuta come causa di danno da valutare "caso per caso", "adottando ancora una volta misure che affievoliscono l'aspettativa femminile ad una pari dignità".

Il volume si chiude con un ultimo capitolo riepilogativo, in cui si traccia un esame comparativo tra i diversi istituti connessi alla libertà matrimoniale in uscita previsti nei diritti delle tre religioni. Si prendono così in considerazione i principali fattori che possono condurre allo scioglimento del matrimonio: dai "fattori patologici provenienti dall'esterno", in particolare l'adulterio, ai "fattori patologici interni", come quelli legati alla dimensione "fisicistica" (impotenza, inconsumazione), all'aspirazione all'omogamia fideistica (che porta ad ipotesi di scioglimento per incompatibilità confessionale), all'apostasia, che apre le porte ad un divorzio difensivo della fede. Riprendendo poi la riflessione sulla "mobilità delle frontiere fra nullità e divorzio", l'autrice ritiene di poter scorgere un tratto comune ai tre ordinamenti confessionali, identificabile nella tendenza ad una pro-

gressiva valorizzazione di motivi che mettono in primo piano la dimensione affettiva della vita coniugale. Questi motivi esprimono “una transizione transculturale da una visione contrattualistica del matrimonio ad una maggiormente personalistica”. Con il risultato che “nonostante la irriducibilità sostanziale delle cause di nullità a motivi di divorzio si registra un certo riavvicinamento fra le due tecniche per venire incontro ad una coniugalità (comunque sia) problematica”. Ciò è senza dubbio vero per l’ordinamento canonico, dove si è ormai ampiamente affermata una concezione personalistica del matrimonio e dove la rigorosa riaffermazione del principio dell’indissolubilità porta inevitabilmente a “forzare” in qualche misura il regime delle nullità. Meno evidenti mi sembrano invece queste tendenze negli altri due ordinamenti confessionali, come del resto emerge anche dalla accurata disamina compiuta dall’autrice nei due precedenti capitoli ad essi dedicati.

Le ultime pagine della monografia riprendono la tematica del rapporto tra la regolamentazione confessionale dello scioglimento del matrimonio e gli omologhi istituti secolari. La valorizzazione della dimensione personalistica del matrimonio che si è avuta da parte delle confessioni religiose produce, secondo l’autrice, un duplice rischio: quello di una irreversibile frattura con le coordinate tradizionali e quello di condurre ad “innesti forzosi” sullo schema tradizionale, con il conseguente prodursi di incoerenze all’interno di un modello non più unitariamente percepito. Verrebbe in tal modo enfatizzata l’incapacità dei paradigmi confessionali “di offrire efficaci soluzioni ai nuovi bisogni di società largamente secolarizzate in relazione alla libertà matrimoniale in uscita”. Per quanto riguarda, più in particolare, il modello canonico tradizionale, esso subisce un incessante processo di destrutturazione che rischia di indebolirlo. Nell’ambito della società civile l’istituto matrimoniale va trasformandosi da fenomeno sociale al servizio degli interessi comunitari ad affare individuale e questo porta il diritto canonico a “ripiegarsi su modalità poco atte a dare risposte esaurienti alle istanze provenienti dal basso”. Si crea così una tensione fra la rigidità delle regole e le concrete forme in cui si estrinseca la coniugalità o la gestione della sua crisi, tensione che porta la Chiesa ad enfatizzare il ruolo della pastorale, con il rischio di aperture “difficilmente ricollocabili nell’ambito delle attuali coordinate canonistiche, con una conseguente pericolosa relativizzazione del principio dell’indissolubilità”. Passando al diritto ebraico, la secolarizzazione provoca una irrisolta tensione fra integrazione e accomodamento da una parte, e preservazione identitaria dall’altra. Il ricorso ad una giustizia “negoziata” consente in molti casi di evitare conflitti di lealtà con l’ordinamento civile. Ma proprio l’incoercibilità civile della pronuncia di divorzio (*ghet*), in ragione della sua natura essenzialmente religiosa, “simboleggia il nodo critico della crescente destabilizzazione del senso di lealtà verso un sistema inabile ad offrire soluzioni intra-confessionali atte a garantire una giustizia in sintonia con lo spirito delle moderne democrazie, ove la libertà matrimoniale ‘in entrata’, ma pure ‘in uscita’, diviene irrinunciabile aspettativa dell’individuo”. Quanto al diritto islamico, le comunità di migranti ormai stabilizzatesi sul territorio europeo devono sperimentare un arduo conflitto di lealtà fra il desiderio di fedeltà alla propria appartenenza e le pressioni del contesto maggioritario in cui si trovano a vivere. Il diritto di famiglia assurge spesso a simbolo delle tensioni fra globalizzazione e mantenimento dei propri caratteri culturali. Tale diritto, perlomeno in alcuni Stati, tende a subire un’evoluzione a contatto con realtà sociali che guardano con interesse alle moderne democrazie occidentali, ma, come nota l’autrice, “emerge costantemente la tendenza ad operare ricadute in un approccio ‘islamico’, piuttosto che ‘nazionale’, al diritto familiare”. In effetti, raramente si verifica un ripudio della legge confessionale in favore di un adeguamento al diritto statale maggioritario. Più spesso viene favorita “la creazione di sistemi giuridici non ufficiali, non solo quale forma di rivendica-

zione identitaria, ma pure quale espressione di un atteggiamento di sfiducia nel diritto statale". Come si può facilmente constatare siamo dunque dinanzi ad una realtà in continua evoluzione, soggetta ad impulsi ed esigenze contrastanti, che rendono difficile delineare attendibili previsioni per il futuro. Ma va riconosciuto all'autrice il merito di averci offerto una valida chiave di comprensione e di orientamento in questa complessa realtà.

PAOLO MONETA

G) ENSEÑANZA

GÓNZALEZ-VARAS IBÁÑEZ, Alejandro, *Derechos educativos, calidad en la enseñanza y proyección jurídica de los valores en las aulas*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 390 pp.

Las leyes educativas en España van camino de ser consideradas como un mito griego. Si tuviéramos que escoger alguno de ellos, yo elegiría el mito del sudario de Penélope para el ex rey Laertes. Ya sabemos: lo que se tejía de día lo deshacía de noche.

Pues así, esta última monografía sobre los derechos educativos y la legislación española sobre ellos, son como la tela de Penélope. En las fechas que esto escribo la LOMCE ya está empezando a deshacerse y posiblemente, adelante el tiempo, el resultado electoral próximo consiga otra vuelta a empezar de nuevo... y ¿cuántas llevamos ya?... ya veremos.

El profesor González-Varas Ibáñez ha publicado una gran obra, completa y compleja, que seguramente necesitará pronto una adenda supletoria. No me resisto a criticar una vez más algo que no es condición de naturaleza sino interés espúreo del quehacer político.

Dicho lo dicho, hacer la recensión de tamaño libro y autor es un placer. El profesor González-Varas tiene suficiente recorrido y publicaciones acertadísimas, en mi humilde opinión, como para aceptar el criterio y contenido de esta monografía.

Así es: está estructurada, capitulada y subcapitulada, permítaseme las expresiones, con un criterio compartido: la libertad de enseñanza como eje gravitatorio.

¿Por qué? Porque en mi opinión la problemática educativa en España se centra fundamentalmente en este polo de la ecuación. El otro polo, el del derecho a la educación es pacíficamente poseído, porque en él estamos todos de acuerdo, al menos en lo que se refiere a la obligación del Estado de asegurar un puesto escolar en centros creados por el mismo y que son ideológicamente neutrales y a poder ser gratuitos como corresponde a un Estado moderno democrático y neutral en las ideologías.

Pero la balanza no está equilibrada. El derecho y la libertad no viven en la armonía deseada por todos. Y si no hay armonía entonces lo que existe es el desacuerdo.

Estos desacuerdos son tratados con la suficiente profundidad por el autor, sabedores, como somos, de la complejidad de cada uno de ellos, no es posible aquí presentarlos. Por ello apelo a la lectura reposada.

El capítulo I nos presenta el interés por parte de la Europa Comunitaria en materia educativa. Poco e interesado diría yo, en mi opinión, pero bien desarrollado en esta obra. Para concluir efectivamente que la Europa Comunitaria tiene un interés en la educación en tanto tiene un interés en la economía, así dice que la educación es invertir en capital humano (pag. 36).

El capítulo II tiene como objetivo mostrarnos que la libertad de enseñanza y el derecho